

COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. n° 78 del 26.11.2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

- Art. 1 Contenuti e finalità
- Art. 2 Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria
- Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 4 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
- Art. 5 Lutto cittadino ed esequie pubbliche
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 7 Atti riservati
- Art. 8 Richiedente il servizio
- Art. 9 Imprese private operanti nel settore funerario
- Art. 10 Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie
- Art. 11 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 12 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 14 Piastrina di riconoscimento

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 15 Definizione
- Art. 16 Modalità dei trasporti
- Art. 17 – Carri funebri e autorimesse
- Art. 18 Morti per malattie infettive -diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 Cortei e cerimonie funebri
- Art. 20 Trasporti da e per altri comuni

TITOLO III CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 21 Disposizioni generali - vigilanza
- Art. 22 Ammissione nel cimitero di Montalcino

CAPO II

- Art. 23 Disposizioni generali

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 24 Inumazione

- Art. 25 Cippo o croce
- Art. 26 – Tumulazione
- Art. 27 - Deposito provvisorio

CAPO IV -ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 28 Esumazioni ordinarie
- Art. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 30 Esumazione straordinaria
- Art. 31 Esumazioni gratuite e a pagamento
- Art. 32 Oggetti da recuperare
- Art. 33 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 34 Crematorio
- Art. 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 36 Urne cinerarie
- Art. 37 Affidamento delle ceneri
- Art. 38 – Dispersione delle ceneri

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 39 Orario
- Art. 40 Disciplina dell'ingresso
- Art. 41 Divieti speciali
- Art. 42 Riti funebri
- Art. 43 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 44 Fiori e piante ornamentali
- Art. 45 Materiali ornamentali

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 46 Sepolture private
- Art. 47 Concessione cimiteriale
- Art. 48 Catasto cimiteriale
- Art. 49 Procedimento della concessione
- Art. 50 Durata
- Art. 51 Diritto di sepoltura
- Art. 52 Manutenzione
- Art. 53 Rinnovo – Proroga
- Art. 54 Revoca
- Art. 55 Rinuncia

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 56 - Norme transitorie
- Art. 57 - Abrogazione di norme precedenti
- Art. 58 - Trasgressioni e sanzioni

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
- d) determinare le tariffe di tutte le prestazioni richieste, sia in materia funebre che cimiteriale, comprese le tariffe relative alle concessioni di sepolture private.

Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. L'effettuazione dei servizi inerenti la polizia mortuaria è coordinata dall'ufficio preposto, ma può essere effettuata da parte di una società che, attraverso il personale preposto, adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell'Autorità Sanitaria da questa delegate.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art. 4;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari ai sensi dell'art. 4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 n.1, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..

2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda all'Ufficio Attività Sociali. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani in alta uniforme.

7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse: a) copia del presente Regolamento; b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; d) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; e) l'orario di apertura e chiusura del cimitero; f) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Art. 7 - Atti riservati

1. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio. Tali documentazioni sono successivamente trasmesse all'Azienda Sanitaria. Le istanze da parte dei familiari, atte ad ottenere copia degli atti, devono comunque essere presentate presso l'ufficio comunale competente che le trasmetterà all'Azienda Sanitaria.

2. Le constatazioni dei decessi sono rilasciate in copia autentica solo ai familiari del defunto, intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciate agli enti pubblici che li richiedano per motivi d'ufficio.

Art. 8 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

a) Qualora sorgano contrasti o dissidi tra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 49 per quanto concerne le sepolture private.

2. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguano. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale solo in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di

Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.

2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espreso mandato esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:

- a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia se ciò possa costituire agevolazione all'assunzione di incarichi;
- b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
- c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo. La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico del Personale.

4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Responsabile del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private. Quest'ultimo adotta le iniziative che ritiene opportune ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal Responsabile del Servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.

4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.

6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale specificamente incaricato.

7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero od al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nella camera mortuaria.

8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.

2. L'osservanza delle normative previste (art. 13) per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato del trasporto mediante un'attestazione che ne certifichi, sotto la sua responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto da chi ha effettuato il trasporto o dal Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il doppio feretro invece del manufatto in materiale biodegradabile denominato “barriera” certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, nella parte superiore della cassa metallica deve essere praticata un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. È consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 - Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie. Si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma dell'articolo 19;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 16 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 17 - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.

2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni dei carri funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'Autorità Sanitaria.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l’Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all’esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l’eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l’obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l’orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l’orario d’ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l’effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali. I trasporti fuori Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Art. 20 - Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all’estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell’involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall’ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All’autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l’attestazione di cui all’art. 12 da cui risulti l’identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l’eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato “barriera” autorizzato dal Ministero della Sanità, l’eventuale esecuzione di pratiche conservative, l’eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l’avvenuta consegna all’incaricato del trasporto;

c) per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dal Comune.

4. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO III -CIMITERI

CAPO I -Cimiteri

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco o suo delegato.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

6. Il personale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero di Montalcino

1. Nel cimitero di Montalcino, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio della borgata o che, ovunque decedute, avessero nella stessa, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune qualora si riconoscano particolari motivi di ordine umanitario.

5. Il Sindaco può autorizzare la sepoltura dei degenti della Casa di Riposo di Montalcino.

CAPO II

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dalle normative provinciali.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto.

5. Il Sindaco determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale previsto all'uopo nella pianta organica comunale ed ai sensi del mansionario di cui al vigente R.O.P.D.

7. Il responsabile del servizio:

a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura;

b) tiene aggiornato l'apposito registro di inumazione;

c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma;

d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti in genere;

e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

f) vigila perché non si commettano vandalismi, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

g) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;

- h) vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune, non vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- i) predisporre, secondo il piano di esumazione di cui all'art. 28, il numero di fosse occorrenti all'interramento delle salme.

CAPO III -Inumazione e tumulazione

Art. 24 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture in spazi a rotazione, assegnate gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta l'inumazione a seguito di un funerale;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni/tumulazioni concesse a titolo oneroso, mediante sottoscrizione di regolare contratto concessorio, aventi una durata stabilita come da regolamento.
2. Le inumazioni nei campi a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Non è ammessa l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione, in concomitanza alle esumazioni ordinarie, per ricongiungimenti familiari.
4. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 25 - Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 140 di lunghezza e cm. 60 di larghezza, lapidi e croci di h massima cm. 100.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

Art. 27 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposita tomba comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Suddetto servizio è a titolo gratuito nel caso in cui non venga richiesto dai familiari.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- c) per depositi provvisori imposti da indagini giudiziarie.

3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, comunque non superiore a 90 giorni.

4. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria, attribuendo ad essa un costo fisso, che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso gli uffici comunali.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei relativi diritti.

CAPO IV -Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio anagrafe, su indicazione del custode cimiteriale, predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. L'ufficio avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di riesumazione verrà esposto all'albo comunale e del cimitero.
3. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo ne faccia richiesta e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Le spese relative a tutta l'operazione di cremazione degli esiti, possono essere sostenute dal Comune, qualora gli spazi cimiteriali non consentano l'adozione della soluzione della mineralizzazione.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale. Durante le operazioni di esumazione il Sindaco può disporre la chiusura totale o parziale del cimitero.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di personale dell'Autorità Sanitaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva \rightarrow diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

3. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 31 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie programmate dal comune sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Le esumazioni per scadenza di contratto concessorio sono eseguite a titolo gratuito nei confronti dei parenti del concessionario. In costo delle esumazioni sarà posto a carico del nuovo concessionario.

Art. 32 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale.

3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i sepolture.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – Cremazione

Art. 34 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 35 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Il Comune di Montalcino, in deroga al comma precedente, può autorizzare la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, in occasione di esumazioni.

3. In mancanza di disposizione testamentaria ovvero di presentazione del modulo di adesione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, la volontà del defunto, eventualmente manifestata dal coniuge o dai parenti aventi titolo, deve risultare da atto scritto redatto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.

4. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 26 del 2 febbraio 2001. Il Comune determina, in sede di approvazione delle tariffe, la partecipazione ai costi relativi alla cremazione sia da cadavere che da resti mortali allo scopo di incentivare la pratica della cremazione. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale.

Art. 36 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, a titolo oneroso per la durata della concessione.

3. Oltre alla disposizione di cui al comma precedente, le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b) interrate in cimitero;
- c) oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, in deroga all'art. 22, si estende tale possibilità anche a quanti ne facciano richiesta non avendone i requisiti previsti dal succitato articolo. Tale autorizzazione è concessa dal Sindaco.

6. Per quanto riguarda l'interramento delle urne, all'interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:

a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;

b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;

c) che l'urna sia il processo finale di una cremazione appena avvenuta, o che provenga da altro comune. (1)

d) viene concesso l'interramento delle urne cinerarie nelle tombe private, senza alcun limite di numero.

Art. 37 – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Montalcino, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

1. Ciò al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale dall'eventuale rimborso della quota eccedente, in caso di interrimento dell'urna, prima della scadenza della concessione.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale o al Comune di Montalcino.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto ivi compreso il verbale di cremazione avvenuta;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 38 – Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del Comune di Montalcino.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta, secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella

dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

4. La dispersione è consentita unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

8. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo, nel giorno e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

9. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Montalcino, anche tramite il custode cimiteriale.

10. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO VI -Polizia dei cimiteri

Art. 39 - Orario

1. La visita al cimitero è sempre consentita durante le ore diurne. Fuori tale orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 40 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.

2. È vietato l'ingresso:

- a) agli animali, ad eccezione dei cani guida;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 41 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio comunale;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale;

m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente segnalato agli agenti della forza pubblica per essere deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio comunale.

Art. 43 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio comunale una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.

3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.

4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata dall'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità dell'acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di dieci giorni può in tale caso essere aumentato fino a trenta giorni.

6. La concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 82 e 83 del Testo Unico delle Leggi Provinciali inerenti "ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la

realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali.

7. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

8. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

9. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro: lunghezza cm. 140; larghezza cm. 60; altezza cm. 100; allo scopo di favorire la mineralizzazione delle salme, la parte piana deve avere una superficie massima coperta non superiore ai 2/3 e potrà essere prevista in più pezzi e con forme diverse.

10. Le lapidi da apporre su sepolture private a due posti in terra devono osservare le seguenti misure: lunghezza cm. 180; larghezza cm. 180; altezza cm. 100.

11. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali ed alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.

12. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune e ricomprese nella concessione del loculo.

13. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Sotto il porticato ed ai piedi dei loculi non possono essere collocati vasi o ceri in terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i trenta centimetri. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 44 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedenti con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di contenitori non consoni.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Art. 45 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

2. Il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano

epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 46 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare tutte le condizioni previste dalle norme vigenti in materia e dall'articolo 58 del presente Regolamento. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti il diritto di sepoltura, i casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

3. Le sepolture private si distinguono in:

- a) tomba di famiglia ("Cappelle"): consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione oppure in inumazione;
- b) tomba in terra ("Quadri"): consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- c) loculo ossario/cinerario semplice: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare una cassetta ossario e/o urne cinerarie.
- d) loculo ossario/cinerario multiplo: consiste in un loculo di dimensioni quadruple rispetto al loculo semplice, ove tumulare quattro cassette ossario e/o urne cinerarie.

4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 47 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 51 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni.

Art. 48 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 49 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale, un rinnovo, una proroga, deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

Art. 50 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 70 per le tombe di famiglia (“cappelle”);
 - b) anni 50 per le tombe in terra (“quadri”);
 - c) anni 30 per i loculi ossari/cinerari;
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
3. Per ciò che attiene alle concessioni di loculi a titolo perpetuo avvenute precedentemente all'emanazione del D.P.R. 285/1990, considerando la carenza di loculi presso i cimiteri comunali e l'impossibilità di realizzarne dei nuovi in tempi brevi, la loro durata si intende per anni 50.
4. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dal successivo art. 53.

Art. 51 - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 56, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si individua come tale, nell'ordine:
 - a) il figlio più anziano;
 - b) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - c) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) il fratello o la sorella più anziano/a;
 - e) il coniuge;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
2. In caso di decesso del concessionario, i familiari di cui al comma precedente (nell'ordine rappresentato) vengono identificati dal Comune quali referenti sostitutivi del concessionario defunto, fino alla nomina del concessionario subentrante.
3. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
4. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura del concessionario della sepoltura. È concessionario della sepoltura la persona che viene indicata sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo concessionario. In relazione alla figura del concessionario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) il concessionario, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado.
 - b) il coniuge
 - c) gli affini fino al 1° grado
 - d) i parenti collaterali fino al 2° grado
5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
6. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
7. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.
8. I concessionari, sia nuovi che subentranti, possono estendere il diritto di sepoltura, in fase di stesura del contratto, ad altri parenti fino al 3° grado e 2° affine. Sono altresì accolte le ceneri di altre salme purché risulti l'assenso scritto del concessionario.

Art. 52 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 53 - Rinnovo - Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 51. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura e la sepoltura ritorna in gestione al Comune.

2. Per le tombe in terra e quelle di famiglia in muratura, già in concessione e nelle quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata, qualora necessario, per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente ad un 1/N della tariffa applicata per ogni specifica tipologia di concessione per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 47.

3. Per quanto riguarda le sepolture private già in concessione, in caso di richiesta dei familiari, alla data di scadenza della concessione originaria, questa viene rinnovata per la durata come da art. 50.

4. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art.49.

5. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da articoli 51 e 52. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.

6. La Direzione comunale preposta tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 54 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 55 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nel cimitero comunale o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Sindaco.

TITOLO V -NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Norme transitorie

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 25 anni dalla sepoltura dell'ultima salma ove si verifichino le circostanze indicate dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

2. Sanatoria:

a) Tutte le sepolture private in essere saranno rinnovate entro il 31.12.2010. Dovranno essere individuati i nuovi concessionari con i criteri di cui all'art.51. Decorso tale termine non sarà più possibile l'utilizzo della sepoltura e la stessa ritornerà di proprietà del Comune. I resti presenti nella sepoltura saranno esumati e posti nell'ossario.

b) La sanatoria di tutte le concessioni è a titolo gratuito. Rimangono a carico dei nuovi concessionari i valori bollati e le spese di istruttoria.

c) Venendo a mancare la durata nelle concessioni originarie, si stabilisce d'ufficio per tutte le sepolture private il periodo di validità in anni 70 (settanta) con decorrenza dalla data del rilascio della concessione originaria o, qualora non individuabile, dalla data di costruzione.

d) Per le sepolture in stato di scadenza si concede il mantenimento della titolarità, per anni 25 (venticinque) dalla data di stipula del "nuovo" contratto.

e) Per le sepolture scadute o di prossima scadenza, viene garantito il diritto alla sepoltura solamente dopo aver presentato istanza di sanatoria o con l'ottenimento di proroga occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni come da art. 53. In alternativa è possibile il rinnovo della concessione nei termini previsti dall'art. 50.

f) Nelle concessioni per le quali si contempla il criterio della perpetuità, viene istruita la pratica di sanatoria solo nel caso di rinuncia a tale criterio e con la conversione contrattuale secondo la tipologia inerente la sepoltura.

g) Nelle sepolture definite “Quadri” vengono accolte le istanze di sanatoria solo previo assenso dei proprietari allo spostamento nel nuovo settore identificato, a spese del Comune.

h) Si definisce la figura del concessionario come di seguito:
o “originario”, la persona a cui fu rilasciato l’originario atto di concessione, o in mancanza il primo defunto seppellito nella tomba;
o “nuovo”, la persona che, durante la fase di sanatoria, ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente articolo che ha provveduto al pagamento dei valori bollati e dell’istruttoria della pratica;
o “subentrante”, la persona che succede al nuovo concessionario.

3. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetue, nell’impossibilità di individuare il concessionario a norma dell’articolo 51, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso in base a normative precedenti, può presentare all’Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:

- a) che sia assicurata la permanenza dei defunti ivi sepolti;
- b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
- c) che si rinunci alla perpetuità della concessione;
- d) che l’atto di riconoscimento confermi o individui un nuovo concessionario.

4. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.

5. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l’Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all’azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

6. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura del concessionario, è automaticamente individuato quale concessionario della tomba stessa.

7. Si precisa che laddove all’interno del presente Regolamento venga fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite, non rientranti in funzioni proprie, sono state delegate ai Dirigenti.

Art. 57 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dall’Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 58 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale.